



CIG: ZE73C1B81E

ALL' Albo on-
Line

Al sito web sezione Amministrazione trasparente

OGGETTO: DECISIONE A CONTRARRE per l'affidamento diretto per l'acquisto del servizio relativo al corso di formazione addetti al primo soccorso , ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO l'art. 10 del T.U. n° 297 del 16/04/94;

VISTO la Legge. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 11 comma 8 del D.Lgs. n. 150/2009, modificato con D.Lgs. n. 33/2013 artt. 18 e 19 (Obblighi di trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni);

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall'articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;

CONSIDERATO in particolare l'Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita "Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste";

VISTO il regolamento d'Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 13 del 07/03/2019;

VISTO il D.Lgs 50/2016 nella parte vigente fino al 31/12/2023 secondo quanto previsto dall'art.225 del D.Lgs 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";

Vista la delibera n. 26 del 26/10/2022 di approvazione del PTOF da parte del Collegio Docenti;

Vista la delibera n. 38 del 27/10/2022 di approvazione del PTOF da parte del C.d.I.;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale e.f. 2023 - delibera n. 41 del 12/12/2022;

VISTO il D.Lgs. n.36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTO l'art. 17 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 - c.1) secondo il quale "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di

Firmato digitalmente da Dott.ssa Giuseppina Gentili Dirigente Scolastico



selezione degli operatori economici e delle offerte. c.2) In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.”;

VISTO che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTO l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 il quale definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

CONSIDERATO ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO l'art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;

VISTO l'art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO l'art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;

VISTA la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);

CONSIDERATO che la categoria merceologica in oggetto non rientra in quelle previste (beni informatici e connettività) dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità anno 2016);

VISTO la legge 208/2015 all'art. 1 comma 516 che stabilisce l'obbligo di comunicazione ad ANAC e ad AGID esclusivamente laddove si acquistino beni informatici al di fuori delle centrali di committenza;

VISTO quanto previsto dall'art. 1 commi da 494 a 517 della L. n. 208/2015 in materia di acquisti nella pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO che la fornitura non può essere acquisita mediante il ricorso alle Convenzioni CONSIP in quanto non ci sono convenzioni attive che soddisfino in pieno le necessità della scuola in merito al servizio da acquistare e/o con le caratteristiche di interesse della scuola, tenuto conto della quantità e della qualità del servizio richiesto, dei tempi di realizzazione e che pertanto è possibile procedere in modo autonomo (vedi schermata convenzioni consip attive);

RILEVATO che, ai sensi dell'art.26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell'articolo citato, ed intendano espletare



autonome procedure di gara per l'acquisto di beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità;

DATO ATTO che, nell'ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura;

VISTA la tabella "OBBLIGHI E FACOLTA" pubblicata dalla stessa Consip che determina, ESCLUSIVAMENTE per l'acquisto dei beni informatici e di connettività al di sotto del valore della soglia comunitaria, l'obbligo di acquistare in Consip;

VISTO l'art. 15 del D.lgs 36/2023, secondo il quale *"Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice."*;

VISTO l'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni»;

VISTO l'art. 16, commi 1, 2, 3, e 4 del D.Lgs. 36/2023 relativamente al "Conflitto di interessi", riferito alla figura del RUP;

RITENUTO che la Dott.ssa Giuseppina Gentili, Dirigente Scolastica dell'I.C. "Bismantova", risulta pienamente idonea a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023;

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 114 del D.lgs 36/2023;

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla normativa vigente;

DATO ATTO della necessità di acquistare il servizio di corso di formazione addetti al primo soccorso;

VISTI gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 in riferimento alla formazione del personale in servizio;

CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è quello di formare il personale in servizio che ancora risulta sprovvisto della formazione di cui sopra;

CONSIDERATO il contratto in essere con la ditta **Alfa Solutions spa, con sede legale in Reggio Emilia Viale B. Ramazzini 39/D P.IVA 02863660359**, relativa ai servizi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e incarico RSPP;

RITENUTO in considerazione del suddetto contratto in essere, di procedere all'acquisto del servizio oggetto del presente atto in modo diretto senza la richiesta di ulteriori preventivi e indagini conoscitive di mercato;

VISTO il preventivo pervenuto dalla ditta suindicata per la realizzazione del corso di formazione per gli addetti al primo soccorso, assunto agli atti con prot. n. 0007487/VI2 del 01/08/2023, pari ad € 488,00 (IVA inclusa), ritenuto congruo e confacente alle necessità dell'Istituto;

RILEVATA l'esigenza di avviare, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione del servizio in oggetto utilizzando la procedura di affidamento diretto ex art. 50 comma 1, lett b) del D.lgs. n. 36 del 2023, nel rispetto dei principi generali sanciti dagli artt. 1-12 nonché di quelli afferenti precipuamente al sistema degli affidamenti diretti e sotto-soglia di importo inferiore a 140.000,00, *anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

PRESO ATTO ai sensi dell'art. 3, comma 9 lett. d) dell'Allegato I.1 al codice dei contratti, si intende per «affidamento diretto», *l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;*

CONSIDERATO l'importo di spesa modico stimato per la fornitura, anche in riferimento al regolamento di contabilità dell'amministrazione;



CONSIDERATO che, attesa la modesta entità dell'appalto, non è del pari utile procedere all'affidamento dell'appalto attraverso un confronto competitivo tra operatori economici, nemmeno in termini di prezzo, per ragioni di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di materiale;

VISTO l'art. 49 comma 6 del D.Lgs 36/2023 che consente di derogare al principio di rotazione per affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro;

CONSIDERATO che la stazione appaltante ha consultato il contraente uscente in quanto emerge la qualificazione dell'operatore economico relativamente alle attività svolte di pari tipologia rispetto all'oggetto della presente decisione a contrarre e alla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

CONSIDERATO infine, che l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

CONSIDERATO che rispetto ai parametri di **qualità/disponibilità/economicità** e condizioni generali contrattuali richieste l'offerta della ditta **Alfa Solutions spa, con sede legale in Reggio Emilia Viale B. Ramazzini 39/D P.IVA 02863660359**, risulta essere corrispondente alle necessità dell'Istituzione Scolastica, in quanto ritenuta un'offerta vantaggiosa e rispondente all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare e per la congruità del prezzo in rapporto alla quantità e alla qualità del materiale richiesto e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DATO ATTO pertanto che dall'esito dell'istruttoria - ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del D.Lgs. n.36/2023 - la Stazione Appaltante reputa opportuno individuare quale soggetto affidatario il seguente operatore economico **Alfa Solutions spa, con sede legale in Reggio Emilia Viale B. Ramazzini 39/D P.IVA 02863660359**;

TENUTO CONTO che l'importo del presente appalto è inferiore ad € 40.000,00 e, pertanto, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023 l'operatore economico affidatario attesta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;

VISTO la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto semplificazioni Bis;

RITENUTO pertanto di poter dare esecuzione al contratto nelle more dell'esito delle risposte alle verifiche rispetto alle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs 36/2023 in capo all'operatore economico;

CONSIDERATO che per la suddetta ditta si procederà ad effettuare i controlli previsti dalla normativa vigente;

TENUTO CONTO in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106; e che con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelle oggetto di affidamento;

CONSIDERATO che l'art. 18 c. 10 del D.Lgs. 36/2023, prevede che la stipula del contratto per importi superiori a € 40.000,00 è soggetta all'assolvimento dell'imposta di bollo da parte dell'operatore economico aggiudicatario, secondo quanto previsto dalla tabella A dell'allegato I.4 del D.Lgs 36/2023 e con le modalità dettate dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate;

FERMO RESTANDO che l'art. 11 del D.Lgs 36/2023 prevede che al personale impiegato dall'operatore economico nella fornitura oggetto del presente provvedimento, sia applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;



RICHIAMATO l'Allegato II.1 al codice dei contratti, afferente a "Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea";

VISTO che ai sensi dell'art. 117 comma 14 del D.Lgs. 36/2023 la Stazione Appaltante prevede l'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva in quanto:

- l'operatore economico risulta essere di comprovata solidità;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

VISTO l'art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 488,00 comprensivo di IVA (€ 400,00 + IVA di € 88,00), trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2023 sulla scheda finanziaria P.4.1 denominata "Formazione e agg.to personale";

CONSIDERATO nel rispetto dei principi di cui al capo I del D.Lgs 36/2023, ricorrono le condizioni per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b del decreto legislativo 36/2023 per la fornitura in oggetto;

tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 17 e 50 del D. lgs. n. 36/2023 e nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DECIDE

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di autorizzare, **ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023** l'affidamento diretto di fornitura aventi ad oggetto il servizio relativo alla realizzazione del corso di formazione per addetti al primo soccorso all'operatore economico **Alfa Solutions spa, con sede legale in Reggio Emilia Viale B. Ramazzini 39/D P.IVA 02863660359**, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 488,00 comprensivo di IVA (€ 400,00 + IVA di € 88,00);
- di effettuare tutti i controlli sulle autodichiarazioni e i documenti presentati dalla summenzionata ditta e di procedere al controllo dei requisiti previsti dalla normativa vigente. La regolarità della documentazione dovrà mantenersi tale per tutta la durata del rapporto contrattuale;
- di rescindere il contratto nell'eventualità che gli stessi producessero esito negativo;
- la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del "conto dedicato" su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- di autorizzare la spesa complessiva di € 400,00 da imputare alla scheda finanziaria denominata **P.4.1 "Formazione e agg.to personale"** del programma annuale 2023, che presenta la necessaria copertura finanziaria;
- di procedere alla stipula del contratto nei modi e nelle forme previste dall'art.18 del D.lgs 36/2023;



REIC839008 - A4BE730 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007503 - 02/08/2023 - VI.2 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO "BISMANTOVA" CASTELNOVO NE' MONTI

Via U.Sozzi, 1 – 42035 CASTELNOVO NE' MONTI

Tel: 0522/812342-E.Mail: reic839008@istruzione .it – reic839008@pec.istruzione.it

C. F 80015470356 sito WEB: WWW.ICCASTELNOVOMONTI.EDU.IT

- di nominare il Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuseppina Gentili quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n.36/2023 e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 114, comma 7 del D.Lgs 36/2023 e del D.M. 49/2018;
- il Responsabile del Trattamento dei Dati è l'Istituto Comprensivo "Bismantova" nelle norme del regolamento Privacy UE 679/2016;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica all'ALBO PRETORIO e sul portale nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, ai sensi della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giuseppina Gentili

Firmato digitalmente da Dott.ssa Giuseppina Gentili Dirigente Scolastico